



Concetto concernente la comunicazione del Tribunale federale con i media

Questo concetto presenta la politica di comunicazione tra il Tribunale federale e i media. Esso non riguarda la comunicazione interna.

1. Obiettivo della politica di comunicazione del Tribunale federale

- Corretta comprensione del Tribunale federale quale istituzione, della sua posizione e dei suoi compiti.
- Resoconto corretto della giurisprudenza e della gestione.

2. Basi

- Articolo 27 della legge sul Tribunale federale (LTF);
- Articoli 57 – 64 del regolamento del Tribunale federale (RTF);
- Direttive del 6 novembre 2006 concernenti la cronaca giudiziaria presso il Tribunale federale (RS 173.110.133; in seguito Direttive concernenti la cronaca giudiziaria);
- Circolare del 31 ottobre 2008 all'attenzione dei giornalisti accreditati (stato al 29 marzo 2016);
- Regole ufficiose riguardanti l'indicazione dei nomi dei giudici nell'ambito della cronaca giudiziaria (versione del 18 agosto 2004).

3. Principi

- La comunicazione si basa sui principi di verità, credibilità e trasparenza. Segnatamente in ossequio a quest'ultimo scopo, tutte le sentenze sono consultabili in internet (art. 59 LTF).
- Il Tribunale federale si esprime, di principio, attraverso le sue decisioni. Le deliberazioni non saranno commentate.
- Al fine di facilitare il resoconto da parte dei giornalisti, se necessario il Tribunale federale informa sulla giurisprudenza tramite la pubblicazione di comunicati stampa.
- Il Tribunale federale non partecipa alle discussioni concernenti la giurisprudenza o la politica. Eventuali eccezioni sono possibili per rettificare dei resoconti inesatti pubblicati nei media.
- Di principio, il Tribunale federale non si pronuncia né sull'esecuzione né sul comportamento delle istanze precedenti o delle parti.
- Il Tribunale federale informa in modo adeguato sui quesiti istituzionali. Delle interviste sono concesse soprattutto in occasione di avvenimenti speciali quali un'entrata in funzione, una dimissione, la pubblicazione di un rapporto di gestione, ecc.

4. Competenze

➤ **Primo indirizzo di contatto e di coordinazione: servizio dei media**

- a) Il servizio dei media è il primo indirizzo di contatto per i giornalisti e per le domande delle Corti concernenti la comunicazione. Il servizio dei media si occupa di chiarire le questioni che gli sono sottoposte e concorda con le persone competenti il seguito della procedura.
- b) Le richieste che i giornalisti hanno direttamente indirizzato altrove sono trasmesse al servizio stampa. Il servizio dei media è informato delle richieste alle quali è stato eccezionalmente risposto direttamente.

➤ **Giurisprudenza**

- a) I Presidenti¹ delle corti sono responsabili delle comunicazioni relative alla giurisprudenza.
- b) L'incaricato per i media esamina le pubblicazioni A, le sentenze "causa celebre", come pure tutti i casi decisi in seduta pubblica, in vista di eventuali comunicati stampa. Egli scrive il comunicato stampa in collaborazione con la corte adita e in seguito lo sottomette al presidente di corte per approvazione prima della pubblicazione.

➤ **Questioni istituzionali**

- a) La responsabilità suprema per la comunicazione concernente le questioni istituzionali e quelle riguardanti più corti appartiene al Presidente del Tribunale federale. Quest'ultimo è sostenuto dal Segretario generale e dal servizio dei media.
- b) Le questioni istituzionali possono essere commentate per iscritto o oralmente. I messaggi importanti sono trasmessi dal Presidente del Tribunale federale.

5. Accreditementi

- L'accreditamento dei giornalisti si svolge giusta l'art. 61 cpv. 1 e 2 RTF e le direttive concernenti la cronaca giudiziaria.
- I giornalisti non accreditati possono presentare al servizio dei media una domanda di accreditamento per un caso specifico. Un accreditamento unico dà diritto per il caso specifico alle prestazioni di servizio giusta l'art. 11 cpv. 1 let. b, c, d e g delle direttive concernenti la cronaca giudiziaria e impone inversamente il rispetto degli obblighi previsti nelle direttive concernenti la cronaca giudiziaria (in particolare gli art. 5, 6, 8 a 10 e 11 cpv. 2) e nella circolare.

6. Strumenti

- Servizio dei media è reperibile senza interruzione durante gli orari di ufficio.
- Prestazioni di servizio a favore dei giornalisti secondo i principi precedentemente menzionati.
- Opuscoli, pagina internet con sezione per i giornalisti accreditati;

¹ Il genere maschile è stato scelto al fine di facilitare la lettura e non ha nessuna connotazione discriminatoria

- Filmati e fotografie: il Tribunale federale mette a disposizione del pubblico dei filmati e delle foto sul suo sito internet, rispettivamente su richiesta per e-mail o per posta. Il Presidente del Tribunale federale (in caso di assenza: il Vicepresidente) rappresenta l'istituzione con la sua foto.

* * * * *

Commissione amministrativa, 15 marzo 2010

Ultima modifica: 12 febbraio 2018